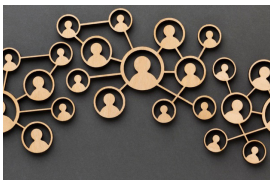


NORME & TRIBUTI

NEWSLETTER | 2022

EVENTI

9.11.2022



Working group HR – Decreto trasparenza e ultime novità Smart Working

Ore: 16.00-18.00

c/o AHK Italien, Via Gustavo Fara 26, 20124 Milano

In collaborazione con CBA Studio Legale e Tributario, *Studio Partner del Network "Norme & Tributi"* di AHK Italien

16.11.2022



Working Group Privacy – Data protection e obblighi (in)formativi nel rapporto di lavoro. La sfida delle nuove tecnologie.

Ore: 16.00-18.00

c/o AHK Italien, Via Gustavo Fara 26, 20124 Milano

In collaborazione con lo Studio Andersen, *Studio Partner del Network "Norme & Tributi"* di AHK Italien

24.11.2022



Working Group Intellectual Property– Brevetti, marchi e segreti commerciali: il vero patrimonio di un'azienda

Ore: 16.00-18.00

c/o AHK Italien, Via Gustavo Fara 26, 20124 Milano

In collaborazione con lo Studio CBA, *Studio Partner del Network "Norme & Tributi"* di AHK Italien

I Working Groups sono iniziative riservate ai manager delle aziende socie di AHK Italien

Per ulteriori informazioni e iscrizioni: <https://www.ahk-italien.it/it/eventi>

10.11.2022



Virtual Round Table TechLaw: Cybersecurity: come gestire un attacco ransomware?

Ore: 16.00-18.00 - Webinar

In collaborazione con lo Studio DLA Piper, *Studio Partner del Network "Norme & Tributi"* di AHK Italien

INDICE

DIRITTO DEL LAVORO

- ITALIA:** Prescrizione dei crediti di lavoro Pagina **5**
GERMANIA: Quarantena a causa del corona virus non riduce le ferie - nuova legge
precede la CGUE Pagina **5**

DIRITTO SOCIETARIO

- ITALIA:** Delega dell'amministratore: possibilità e limiti Pagina **6**
GERMANIA: Assemblee dei soci della GmbH per telefono o videoconferenza Pagina **6**

AGEVOLAZIONI FISCALI ED INCENTIVI GOVERNATIVI

- ITALIA:** Bonus per l'acquisto di energia elettrica e gas - proroga per ottobre e
novembre Pagina **7**

IVA E DAZI

- ITALIA:** Proroga reverse charge fino al 31.12.26. Pagina **7**

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

- ITALIA:** Pillar Two - Confermata la volontà di implementazione nel 2023 Pagina **8**

PREZZI DI TRASFERIMENTO

- ITALIA:** Il transactional profit split method nelle linee guida OCSE 2022 Pagina **8**

DIRITTO DELLA PRIVACY

- ITALIA:** La protezione dei minori con il nuovo Digital Service Act Pagina **9**

TMT - TELECOMMUNICATION, MEDIA AND TECHNOLOGY

- ITALIA:** Trasferimenti di dati tra UE e Stati Uniti; Biden firma un nuovo
Executive Order Pagina **9**

TASSAZIONE DELLE IMPRESE

- ITALIA:** Niente abuso in seguito alla concatenazione di operazioni
fiscalmente neutre Pagina **10**
GERMANIA: Gewerbesteuer sulla distribuzione di utili da una società con doppia
residenza Pagina **10**

D.LGS. 231/01 E CORPORATE GOVERNANCE

- ITALIA:** Reati tributari e responsabilità degli enti Pagina **11**

REATI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA

- ITALIA:** Sulla responsabilità dell'ente per inosservanza delle norme
antinfortunistiche Pagina **11**

INDICE

MERGERS & ACQUISITIONS

ITALIA: Deducibilità dei canoni di leasing di un immobile in costruendo . . . Pagina **12**

DIRITTO SINDACALE

ITALIA: Corte di Cassazione: illegittimo comunicare alle sole RSU le ferie obbligate dei dipendenti Pagina **12**

DIRITTO COMMERCIALE E DEGLI AGENTI

ITALIA: Cessione d'azienda: trasferibilità automatica del contratto di agenzia . . Pagina **13**
GERMANIA: Nessun risarcimento danni per la cancellazione di una fiera dovuta al COVID Pagina **13**

APPALTI

ITALIA: La tutela della privacy nelle procedure ad evidenza pubblica. Pagina **14**

ISPEZIONI FISCALI E CONTENZIOSI TRIBUTARI

ITALIA: Rimborsi IVA: la rappresentanza fiscale non è equiparabile alla stabile organizzazione Pagina **14**

DIRITTO DELL'ENERGIA

ITALIA: Transizione ecologica e misure di riduzione della dipendenza energetica: il nuovo Decreto Biometano Pagina **15**

RETAIL & REAL ESTATE

ITALIA: L'etichettatura ambientale degli imballaggi: le Linee Guida del MITE . . Pagina **15**

DIRITTO DEI CARTELLI E DELLA CONCORRENZA

ITALIA: Modifiche della Legge antitrust Pagina **16**

DIRITTO DEI BREVETTI, DEI MARCHI E D'AUTORE

GERMANIA: Quando e come apporre il simbolo ® sul marchio? Pagina **16**

DIRITTO BANCARIO E FINANZIARIO

ITALIA: Pubblicato il Decreto "Aiuti" ter Pagina **17**

DIRITTO PROCESSUALE ED ARBITRATI

ITALIA: Arbitrato ed illeciti Pagina **17**

DIRITTO DEL LAVORO

ITALIA: PRESCRIZIONE DEI CREDITI DI LAVORO

Con sentenza n. 26246 pubblicata il 6.06.22 la Corte di Cassazione, componendo il contrasto giurisprudenziale formatosi in materia, ha affermato che il termine di prescrizione dei crediti retributivi vantati dal lavoratore decorre, in ogni caso, dalla cessazione del rapporto di lavoro. Sul tema si era già pronunciata in passato la Corte Costituzionale, introducendo il principio della decorrenza dalla fine del rapporto solo per quei dipendenti non assoggettati al regime della c.d. stabilità reale (in caso di licenziamento ingiustificato non godono di tutela reintegratoria). Le recenti modifiche legislative intervenute in materia (la c.d. Riforma Fornero, ossia la l. 92/12 e il D.lgs. 23/15, attuativo del Jobs Act) hanno, però, eliminato, di fatto, l'applicazione automatica della summenzionata tutela reintegratoria ad ogni ipotesi di illegittimità del licenziamento, rendendo necessaria una valutazione caso per caso. Non essendo possibile predeterminare la fattispecie di risoluzione del rapporto e la relativa tutela, per garantire la certezza della decorrenza dei termini di prescrizione, la Corte ha stabilito che "per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro".



S. Hein



Avv. e RAin Susanne Hein | susanne.hein@susannehein.it
Studio partner del Network "Norme & Tributi"
della Camera di Commercio Italo-Germanica

GERMANIA: QUARANTENA A CAUSA DEL CORONA VIRUS NON RIDUCE LE FERIE - NUOVA LEGGE PRECEDE LA CGUE

Secondo la legge tedesca sulle ferie, se un lavoratore si ammala durante il congedo, l'incapacità lavorativa attestata da un certificato medico non viene messo nel conto annuale. Se il lavoratore diventa Corona-positivo durante il congedo, ma non è inabile al lavoro, o fa certificare l'inabilità al lavoro da un medico, questi requisiti non sono soddisfatti. Anche la maggior parte dei tribunali tedeschi ha finora respinto un'applicazione analoga della regola sopracitata. Nella sua decisione del 16.08.22, il Tribunale federale del lavoro ha chiesto alla Corte di giustizia europea (CGUE) se la prassi tedesca è compatibile con l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE e con l'art. 31, par. 2, della Carta europea dei diritti fondamentali.

Il legislatore tedesco ha ora anticipato la CGUE e ha disciplinato per § 59 co. 1 della legge sulla protezione dalle infezioni: Se un dipendente viene "segregato" durante il suo congedo in base a [le disposizioni della stessa legge] o se deve segregarsi [ad es. in base all'Ordinanza bavarese sulle misure di protezione dalle infezioni], i giorni di isolamento non vengono conteggiati. Ciò significa che c'è certezza del diritto, ma solo a partire dal 17.09.22. La nuova legge non si applica ai periodi precedenti, ma alla luce della linea sostanzialmente favorevole ai lavoratori della CGUE, difficilmente si potrà rifiutare il recupero delle ferie.



A. Seitz



A. Santonocito-Pluta



STEUERBERATER
RECHTSANWÄLTE
WIRTSCHAFTSPRÜFER

RA Alexander Seitz, LL.M. Eur. |
a.seitz@mader-stadler.de
Avv. Dr. Alessandra Santonocito-Pluta |
a.santonocito-pluta@mader-stadler.de

DIRITTO SOCIETARIO

ITALIA: DELEGA DELL'AMMINISTRATORE: POSSIBILITÀ E LIMITI

La Corte di Cassazione ha recentemente chiarito i limiti entro i quali è possibile, per gli amministratori di una società, delegare determinati poteri a un terzo, enunciando il principio secondo il quale “all'amministratore non è consentito delegare a un terzo poteri che facciano assumere al delegato la gestione dell'impresa e/o il potere di compiere le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, di esclusiva spettanza degli amministratori”. Sebbene lo strumento della delega non sia precluso in via assoluta, la Corte ha ribadito che, nel rispetto dello stretto rapporto fra l'assemblea e gli amministratori da essa nominati, questi non possono affidare la gestione a terzi, ad esempio - come nel caso di specie - mediante conferimento ad un ex amministratore di una procura talmente ampia da non avere limiti di durata o valore complessivo e che comporta di fatto il mantenimento di poteri gestori in capo al delegato. La delega diventa pertanto legittima solo nei casi in cui la funzione gestoria rimanga, in concreto, in capo agli amministratori, ossia quando le operazioni delegate non abbiano una portata tale da suggerire che il terzo si trovi, di fatto, nella posizione di gestire o rappresentare egli stesso la società e, in ogni caso, permanga sull'operato del terzo il potere di controllo degli amministratori.



M. Leonardi



D. Runggaldier

Molinari Agostinelli

studio legale

Avv. Marco Leonardi | m.leonardi@malaw.it

Avv. Daniela Runggaldier | d.runggaldier@malaw.it

GERMANIA: ASSEMBLEE DEI SOCI DELLA GMBH PER TELEFONO O VIDEOCONFERENZA

Dall'1.08.22 le assemblee dei soci delle GmbH possono tenersi telefonicamente o per videoconferenza anche in assenza di una relativa disposizione nello statuto della società. Presupposto è il consenso unanime dato dai soci in forma testuale, quindi per esempio tramite e-mail. La riforma riguarda al momento soltanto deliberazioni assembleari ordinarie. A partire dall'1.08.23 si potranno poi deliberare in via telematica anche le modifiche allo statuto, nell'ambito di procedure di notarizzazione online, se la delibera viene adottata all'unanimità. Con la riforma viene sostituita la disposizione provvisoria e meno estensiva che, in concomitanza con la pandemia di Covid-19, consentiva di adottare, anche senza il consenso unanime dei soci, deliberazioni con procedure non assembleari di consultazione scritta.



W. Liebau

Luther.

RA Wolfgang Liebau | wolfgang.liebau@luther-lawfirm.com
Studio partner del Network “Norme & Tributi”
della Camera di Commercio Italo-Germanica

AGEVOLAZIONI FISCALI ED INCENTIVI GOVERNATIVI

ITALIA: BONUS PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS - PROROGA PER OTTOBRE E NOVEMBRE

Al fine di contrastare i maggiori oneri sostenuti per l'acquisto di energia elettrica e gas, il D.L. 144/22 ha prorogato i contributi straordinari anche per i mesi di ottobre e novembre 2022. In particolare, per le imprese energivore, iscritte negli appositi elenchi, che hanno subito un incremento del costo dell'energia elettrica di almeno il 30%, calcolato sulla base della media del terzo trimestre 2022 rispetto al medesimo trimestre del 2019, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 40% delle spese sostenute per la componente energia acquistata e effettivamente utilizzata ad ottobre e novembre. Il credito d'imposta spetta invece nella misura del 30% delle spese per l'energia elettrica utilizzata per le imprese dotate di contatori di energia di potenza pari o superiore a 4,5kW. Inoltre, con riferimento alle imprese a forte consumo di gas naturale e alle altre imprese diverse da quelle a forte consumo di gas, che hanno subito un incremento superiore al 30% dei prezzi medi di riferimento del MI-GAS del terzo trimestre 2022 rispetto al medesimo trimestre 2019, spetta un credito d'imposta nella misura del 40% della spesa sostenuta per l'acquisto di gas consumato sempre nei mesi di ottobre e novembre. I crediti d'imposta possono essere utilizzati in compensazione con altri tributi entro il 31.03.23 o ceduti, anche agli intermediari finanziari.



M. I. Santaniello
Dornbusch



R. Villa

Deloitte.

Dott.ssa Maria Iulia Santaniello Dornbusch, Tax Partner - International Tax | msantaniellodornbusc@sts.deloitte.it
Dott. Ranieri Villa, Tax Partner - Global Investments and Innovation Incentives | rvilla@sts.deloitte.it
Studio partner del Network "Norme & Tributi" della Camera di Commercio Italo-Germanica

IVA E DAZI

ITALIA: PROROGA REVERSE CHARGE FINO AL 31.12.26

Il D.L. 73/22 "Semplificazioni fiscali", al fine di adeguare la disciplina nazionale all'evoluzione della normativa europea, ha introdotto la proroga al 31.12.26 per l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile (c.d. reverse charge).

Questo meccanismo si pone come derogatorio rispetto alla procedura ordinaria di applicazione dell'imposta ed è funzionale al contrasto delle frodi IVA in particolari settori a rischio.

In tal modo è stato esteso fino a tutto il 2026 il reverse charge "facoltativo" nei settori elettronico ed energetico e rispettivamente a: (i) cessioni di telefoni cellulari; (ii) cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale; (iii) trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra; (iv) trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla Direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica; (v) cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore.



S. Amoroso

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

ITALIA: PILLAR TWO – CONFERMATA LA VOLONTÀ DI IMPLEMENTAZIONE NEL 2023

Il cosiddetto “Pillar Two” della Global Minimum Tax, originatasi dal piano BEPS a livello OCSE e finalizzata al raggiungimento di un'imposizione fiscale minima in capo ai gruppi multinazionali di grandi dimensioni, prevede un complesso insieme di regole dirette a garantire che questi ultimi subiscano un livello minimo di imposizione effettiva del 15% in tutti i Paesi in cui operano (dovendo versare una “top-up tax”, laddove non raggiungano il livello impositivo minimo in una giurisdizione). Più di 130 Paesi hanno aderito al progetto e a fine 2021 la Commissione UE ha pubblicato una proposta di direttiva volta a dare attuazione alle regole di cui al Pillar Two nei Paesi UE. Tuttavia, l'iter di approvazione della direttiva ha subito interruzioni a causa dell'opposizione di alcuni Paesi, ad oggi rimanendo, però, da ultimo, il veto della sola Ungheria. A seguito di tale situazione, a settembre i ministri delle finanze dei cinque principali Paesi europei (Germania, Francia, Italia, Spagna e Paesi Bassi) hanno ribadito, con una dichiarazione congiunta, la volontà di implementare il Pillar Two nel 2023, con ogni mezzo legale; quindi, in mancanza di unanimità a livello UE, anche tramite la cooperazione rafforzata o l'introduzione autonoma in ciascun Paese.



P. Pagani

HAGER & PARTNERS

Dott. Paolo Pagani | paolo.pagani@hager-partners.it

PREZZI DI TRASFERIMENTO

ITALIA: IL TRANSACTIONAL PROFIT SPLIT METHOD NELLE LINEE GUIDA OCSE 2022

Nel mese di gennaio 2022, l'OCSE ha pubblicato la versione aggiornata delle linee guida in materia di prezzi di trasferimento, recependo nel capitolo 2 il rapporto definitivo “on the application of the approach to hard to value intangibles and the transactional profit split method”.

In particolare, il transactional profit split method (cd. TPSM) è applicabile alle transazioni con un elevato grado di integrazione o in cui sono coinvolti beni intangibili unici e di valore oppure alle operazioni i cui rischi economicamente rilevanti sono assunti congiuntamente dalle parti ovvero, ancorché distintamente assunti, sono strettamente correlati tra loro. In tali casi, infatti, un approccio two-sided come il TPSM può rivelarsi più appropriato, considerando che delle parti indipendenti potrebbero valutare la transazione in proporzione alle rispettive contribuzioni.

La ripartizione può prendere a riferimento i profitti previsionali o attuali, in base alla cd. accurate delineation della transazione. L'OCSE suggerisce di ripartire i profitti previsionali, nel caso in cui le parti coinvolte apportino contributi unici di valore, ma non si siano accordate per ripartire equamente i rischi economicamente rilevanti dell'operazione oppure il profitto effettivo non possa essere definito nel momento in cui le parti hanno realizzato la transazione.



G. Doneddu

Pirola
Pennuto
Zei
& Associati

studio di consulenza
tributaria e legale

Dott. Guido Doneddu, Partner | guido.doneddu@studiopirola.com

PAGINA

8

DIRITTO DELLA PRIVACY

ITALIA: LA PROTEZIONE DEI MINORI CON IL NUOVO DIGITAL SERVICE ACT

Il Consiglio dell'Unione Europea ha approvato il testo finale del Digital Service Act-DNA, teso a fornire nuovi obblighi per le piattaforme online, distinte anche in "piattaforme molto ampie". In particolare, tra i vari adempimenti, gli operatori online dovranno effettuare quelli relativi alla protezione dei minori. Di conseguenza, sono previste regole più stringenti, quali il divieto di effettuare profilazione su utenti identificati come minorenni, con relativa impossibilità di pubblicare annunci pubblicitari personalizzati nel corso della loro navigazione. Un passo normativo decisivo, rispetto alla prassi ormai consolidata nel fornire servizi online a utenti di difficile distinzione circa le rispettive fasce d'età. Basti pensare anche agli ultimi avvenimenti, quali, ad esempio, quelli relativi alle sanzioni inflitte dalle Autorità garanti europee e non, sui colossi dei social network. Da ultimo, l'Information Commissioner Office -ICO- inglese si è pronunciato nei confronti di TikTok per mancata verifica dell'età dei propri utenti e mancata adozione di misure organizzative e di sicurezza per assicurare la protezione della privacy dei più giovani. L'art. 28 del DSA prevede che sia la Commissione Europea a rilasciare delle Linee Guida sulle modalità di attuazione delle suddette misure a tutela della privacy dei minori sulle piattaforme online accessibili a questa fascia di utenti.



V. Specchio

Rödl & Partner

Avv. Associate Valeria Specchio |
valeria.specchio@roedl.com
Studio partner del Network "Norme & Tributi"
della Camera di Commercio Italo-Germanica

TMT – TELECOMMUNICATION, MEDIA AND TECHNOLOGY

ITALIA: TRASFERIMENTI DI DATI TRA UE E STATI UNITI: BIDEN FIRMA UN NUOVO EXECUTIVE ORDER

Lo scorso 7 ottobre, il Presidente degli USA Joe Biden ha firmato un nuovo Executive Order, indicante le misure che gli Stati Uniti adotteranno per attuare gli impegni contenuti nell'accordo di principio annunciato dalla Commissione europea e dal Governo statunitense stesso lo scorso marzo 2022. In particolare, l'Executive Order (che, si ricorda, non è una legge, ma una direttiva interna), mira a rafforzare le garanzie a tutela della protezione dei dati personali e delle libertà civili degli interessati, limitando i poteri di accesso ai loro dati personali da parte delle agenzie di intelligence governative e consentendo un meccanismo di ricorso multilivello a cui possano ricorrere gli interessati stessi. L'Executive Order segue l'accordo di principio raggiunto dall'UE e dagli USA sul nuovo Trans-Atlantic Data Privacy Framework, dopo oltre due anni dall'invalidazione della decisione di adeguatezza sul Privacy Shield mediante la nota sentenza "Schrems II", e attraverso il quale il Governo statunitense si era impegnato ad implementare garanzie adeguate per una maggiore tutela dei diritti degli interessati. L'accordo di principio era stato accolto con favore dall'EDPB, che aveva tuttavia specificato come questo non costituisse un idoneo meccanismo per il lecito trasferimento dei dati personali verso gli USA. In conseguenza di tale Executive Order, la Commissione europea ha pubblicato dei Q&A di chiarimento con indicazione degli step che seguiranno dall'adozione dell'Executive Order, annunciando altresì che inizieranno a predisporre una bozza di decisione di adeguatezza.



C. Impalà

**MORRI
ROSSETTI**

Avv. Carlo Impalà | Carlo.Impala@MorriRossetti.it

PAGINA

9

TASSAZIONE DELLE IMPRESE

ITALIA: NIENTE ABUSO IN SEGUITO ALLA CONCATENAZIONE DI OPERAZIONI FISCALMENTE NEUTRE

Con la risposta interpello 496/22, l'Agenzia delle Entrate stabilisce che la concatenazione di due operazioni fiscalmente neutre non costituisce abuso. Nel caso di specie, si fa riferimento ad un'operazione di scissione non proporzionale, in neutralità fiscale ex art. 173 del Tuir, preceduta dal conferimento di partecipazioni di controllo della scissa, in regime di realizzo controllato ex art. 177, comma 2, del Tuir. Le operazioni sono volte alla riorganizzazione societaria con il fine di separare gli assets della scissa A attribuendoli a due distinti rami imprenditoriali di soci persone fisiche. In sostanza, B sale al controllo di A, la quale viene scissa totalmente, assegnando il suo patrimonio da un lato a B e dall'altro a E, neocostituita. Il conferimento ha il legittimo obiettivo di ridurre il comparto sociale per semplificare la successiva scissione, costituendo una valida ragione economica utile a non far scattare l'abuso di diritto. La scissione non comporta un indebito vantaggio fiscale, in quanto, gli assets non vengono attribuiti ai soci e la liquidità è attribuita tramite distribuzioni di dividendi soggetti ad ordinaria tassazione.



H. Hilpold



G. Frigerio

bureau **Plattner**

Dott. Hannes Hilpold | hannes.hilpold@bureauplattner.com
Dott. Giorgio Frigerio | giorgio.frigerio@bureauplattner.com
Studio partner del Network "Norme & Tributi"
della Camera di Commercio Italo-Germanica

GERMANIA: GEWERBESTEUER SULLA DISTRIBUZIONE DI UTILI DA UNA SOCIETÀ CON DOPPIA RESIDENZA

La Corte Fiscale Federale (Bundesgerichtshof, BFH) ha stabilito in una recente sentenza (28.06.22, R.G. I R 43/18) che il privilegio intercompany per l'imposta sul reddito da attività produttive si applica anche alle società di capitale che hanno la sede statutaria all'estero e la direzione in Germania. Nella controversia, una GmbH (società a responsabilità limitata) con sede legale e direzione in Germania aveva percepito nel 2009 una distribuzione di utili dalla sua controllata al 100% con sede legale in Belgio e direzione in Germania. L'ufficio Imposte tedesco aveva calcolato il reddito da attività produttive della GmbH con l'inserimento del 95% dell'importo degli utili distribuiti. La GmbH ha richiesto di eliminare tale inserimento, in virtù del privilegio intercompany per l'imposta sul reddito da attività produttive. L'Ufficio Imposte ha però respinto la richiesta. Il Tribunale fiscale dell'Assia (Finanzgericht) ha poi tuttavia accolto il ricorso presentato dalla GmbH. Una società "nazionale" ai sensi del § 9 n. 2a Gewerbesteuergesetz (legge sull'imposta sul reddito da attività produttive) esiste anche se (solo) la direzione è in Germania. Poiché una società con direzione in Germania è soggetta alla Gewerbesteuer nazionale, è necessario evitare anche qui un doppio onere fiscale, a livello della società distributrice e a livello del socio. Il BFH ha confermato tale sentenza.



R. Mader



A. Pensovecchio



STEUERBERATER
RECHTSANWÄLTE
WIRTSCHAFTSPRÜFER

Dipl.-Kfm. Raimund Mader, Wirtschaftsprüfer,
Steuerberater, Fachberater für Internationales
Steuerrecht | R.Mader@mader-stadler.de
RAin Anna Pensovecchio | a.pensovecchio@mader-stadler.de

D.LGS. 231/01 E CORPORATE GOVERNANCE

ITALIA: REATI TRIBUTARI E RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI

L'estensione della responsabilità 231 ai reati tributari (ad opera del D.L. 124/19 e, successivamente, del D.Lgs. 75/20) ha posto, per la prima volta in modo generalizzato, il problema della gestione del c.d. rischio fiscale.

Il concetto di rischio fiscale, inteso come rischio di non conformità delle operazioni di gestione aziendale alla normativa tributaria, è stato introdotto in Italia con il regime di adempimento collaborativo ex D.Lgs. 128/15.

Ciò posto, al fine di individuare, gestire e minimizzare i rischi sanzionatori di natura tributaria, le imprese dovrebbero dotarsi, oltre che del Modello 231, di un sistema di rilevazione e controllo del rischio fiscale (Tax control framework).

L'interazione virtuosa tra i due strumenti (Tax control framework e MOG 231) è in grado di generare molteplici vantaggi, tra i quali: 1) la possibilità di accedere alla cooperative compliance; 2) l'esclusione della responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/01; 3) l'ottimizzazione dei processi aziendali.



S. Bruno



B. Ricci



Avv. Stefano Bruno | s.bruno@brbstudiolegale.it
Avv. Biancamaria Ricci | b.ricci@brbstudiolegale.it

REATI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA

ITALIA: SULLA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE PER INOSSERVANZA DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE

La Corte di Cassazione, Sez. pen. IV, con sentenza n. 33976/22, si è confrontata con l'illecito amministrativo da reato di cui all'art. 25septies, co. 3, D.Lgs. 231/01, con riferimento al reato di lesioni personali gravi ai danni di un lavoratore, soffermandosi altresì sull'art. 5 del D.Lgs. precitato, il quale sancisce che l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio. Nel caso di specie, la Corte ha confermato che il risparmio di spesa di 1.860 Euro, dovuto all'omessa installazione di una griglia metallica a prevenzione di infortuni, costituiva un "vantaggio" a favore dell'ente ai sensi del precitato art. 5. In particolare, la Corte ha chiarito che il vantaggio a favore dell'ente (criterio di imputazione oggettiva della responsabilità amministrativa dell'ente) può anche essere di un valore minimo rispetto alla maggiore somma impiegata per l'adeguamento del sistema antinfortunistico, quando è comunque apprezzabile in quanto collegato al mancato rispetto delle regole cautelari. La Corte ha, pertanto, ribadito che, ai fini della configurabilità del vantaggio, non è indispensabile una violazione sistematica delle norme antinfortunistiche, in quanto non richiesta dalla normativa in oggetto.



K. Pfeifer

Rechtsanwaltssozietät

BRANDSTÄTTER

Studio legale associato

Avv. Karl Pfeifer | karl.pfeifer@brandstaetter.it

MERGERS & ACQUISITIONS

ITALIA: DEDUCIBILITÀ DEI CANONI DI LEASING DI UN IMMOBILE IN COSTRUENDO

Il c.d. “leasing per immobili in costruendo” si caratterizza per il fatto che l’immobile oggetto di locazione finanziaria è realizzato nel corso del contratto. L’operazione prevede che la società di leasing Alfa acquisisca la proprietà (o il diritto di superficie a tempo determinato) del terreno edificabile dalla società utilizzatrice Beta e stipuli con essa un mandato senza rappresentanza, con cui Beta realizzi l’immobile, in nome e per conto proprio ma nell’interesse della società di leasing, occupandosi, ad esempio, dell’ottenimento dei permessi, stipulazione dei contratti di appalto, collaudi, assolvimento degli adempimenti burocratici. Dal punto di vista contabile, nella fase di costruzione dell’immobile, la società Beta registrerà una prima rata anticipatoria (c.d. maxi-canone) nello stato patrimoniale e a conto economico solo gli interessi sulle somme pagate da Alfa per la costruzione. Solo alla consegna dell’immobile, Beta comincerà a contabilizzare i canoni di leasing a conto economico, secondo un piano di ammortamento. Dal punto di vista fiscale, gli interessi sono deducibili secondo le normali regole fiscali nell’esercizio di registrazione. Al contrario, la quota annuale di maxi-canone, con la tecnica dei risconti, e i canoni di leasing annuali, saranno deducibili, al netto della quota riferita al terreno, solo successivamente alla conclusione del progetto.



S. Andreasi



C. Brandt

PODINI & PARTNERS

Studio associato di consulenza fiscale, societaria, economica ed aziendale
Sozialität für Wirtschafts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und Betriebsberatung

Dr.ssa Stefania Andreasi | stefania.andreasi@data.bz.it
Dr. Christof Brandt | christof.brandt@data.bz.it

DIRITTO SINDACALE

ITALIA: CORTE DI CASSAZIONE: ILLEGITTIMO COMUNICARE ALLE SOLE RSU LE FERIE OBBLIGATE DEI DIPENDENTI

La Corte di Cassazione con ordinanza n. 24977/22, depositata il 19.08.22, ha stabilito che la comunicazione inviata dal datore di lavoro alla Rappresentanza Sindacale Unitaria con la quale veniva trasmessa la pianificazione delle ferie preordinate dei dipendenti non può essere considerata equipollente alla comunicazione dovuta al singolo. La comunicazione, chiarisce la Suprema Corte, deve specificare per ciascun destinatario il lasso temporale entro il quale è collocato in ferie, tenendo conto delle legittime esigenze del singolo lavoratore, così da consentire una sua proficua organizzazione finalizzata a permettere il conseguimento del beneficio per cui le ferie sono preordinate: ossia il ristoro delle energie psico-fisiche. Nel caso al vaglio della Cassazione, tra le altre, veniva accertato che i lavoratori erano stati collocati forzosamente ed inconsapevolmente in ferie secondo una modalità di frazionamento orario giornaliero, venendone a conoscenza solamente in un momento successivo rispetto al godimento delle ferie stesse, in particolare in occasione della consultazione delle buste paga. In relazione a questo, inoltre, è stato ritenuto fondato il diritto al risarcimento del danno dei lavoratori coinvolti. Pertanto, anche per tali motivazioni, la Corte ha rigettato il ricorso proposto dalla società liquidando le spese.



V. De Luca



M. De Angeli



DE LUCA & PARTNERS
LABOUR & EMPLOYMENT LAWYERS. IN MILAN SINCE 1976.

Avv. Vittorio De Luca | vittorio.deluca@delucapartners.it
Dott.ssa Martina De Angeli | martina.deangeli@delucapartners.it

DIRITTO COMMERCIALE E DEGLI AGENTI

ITALIA: CESSIONE D'AZIENDA: TRASFERIBILITÀ AUTOMATICA DEL CONTRATTO DI AGENZIA

La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza n. 23746 del 29.07.22, ha deciso che il contratto di agenzia non può essere annoverato tra quelli a carattere personale, rientrando, invece, tra i cosiddetti contratti d'impresa, necessari all'organizzazione dell'impresa, soggetti in modo automatico a cessione in conseguenza della cessione dell'azienda. La clausola di non cedibilità del contratto di agenzia – pattuita tra agente e preponente – opera quindi su di un piano e con effetti distinti rispetto alla cessione del ramo d'azienda, essendo quest'ultima cessione legata all'attività economica d'impresa e comportante pertanto, ai sensi dell'art. 2558, c.c., l'automatico subentro del cessionario in tutti i rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive non aventi carattere personale. Nel caso di specie, la Suprema Corte ha confermato la decisione di merito che aveva escluso che la cessione di ramo d'azienda – nel quale ramo rientrava anche il contratto di agenzia – potesse integrare giusta causa di recesso da parte dell'agente; ciò nonostante la pattuizione di una clausola di incedibilità del rapporto tra le parti originarie del contratto.



D. Bracchi



AGNOLI E GIUGGIOLI
STUDIO LEGALE

Avv. Daniele Bracchi | daniele.bracchi@agnoli-giuggioli.it

GERMANIA: NESSUN RISARCIMENTO DANNI PER LA CANCELLAZIONE DI UNA FIERA DOVUTA AL COVID

Nella sentenza del 07.09.22 (R.G. n. 4 U 331/21) la Corte di Appello di Francoforte sul Meno ha stabilito che un espositore non ha diritto ad ottenere alcun risarcimento danni perché la fiera del 24.02.20 è stata inizialmente rinviata e poi definitivamente cancellata a maggio 2020. A giudizio della Corte, la decisione era legittima in virtù della rapidità e imprevedibilità della pandemia, della responsabilità per la salute dei partecipanti alla fiera e dei notevoli interessi economici. Il primo rinvio di circa 6 mesi era giustificato dal fatto che le circostanze che erano state alla base del contratto stipulato tra le parti erano cambiate in modo significativo. È irrilevante che non vi sia stato un divieto ufficiale dell'evento il 24.02.20; era sufficiente che il divieto dell'evento fosse sufficientemente probabile ex ante. Visto l'ulteriore andamento della pandemia, dipendeva dal caso fortuito se la fiera si sarebbe potuta svolgere o meno. Anche la cancellazione definitiva in data 05.05.20 era legittima in quanto all'epoca non sarebbe stato possibile ottenere un permesso per la fiera. In base ai principi della cessazione della base negoziale del contratto, l'organizzatore aveva il diritto di risolvere il rapporto contrattuale. Non era infatti possibile prevedere l'eventuale realizzazione dell'evento in una data alternativa.



R. Budde

CMS
law·tax·future

Dr. Robert Budde | robert.budde@cms-hs.com

APPALTI

ITALIA: LA TUTELA DELLA PRIVACY NELLE PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA

A due anni dall'entrata in vigore del Regolamento Europeo n. 2016/679 (GDPR), la giurisprudenza italiana e le altre Corti dei Paesi dell'Unione hanno iniziato a pronunciarsi sull'applicabilità dello stesso alle procedure ad evidenza pubblica.

Invero, a parere dei diversi giudici europei, le sanzioni amministrative - spesso anche molto alte - previste dal GDPR in caso di violazione delle norme ivi contenute rafforzano il valore delle stesse ed impongono una equiparazione della disciplina in materia di privacy a quella in materia di sicurezza sul lavoro e tutela dei diritti dei lavoratori. Di conseguenza, anche alla luce dell'ampiezza delle previsioni contenute nel GDPR, deve ritenersi che le regole a tutela della privacy debbano essere rispettate in ogni fase del procedimento di gara: dalla predisposizione delle regole di gara al contenuto del bando, dalla stesura dell'offerta alla valutazione della stessa e dei beni o servizi presentati e, non meno rilevante, nella fase di esecuzione del contratto.

Pertanto, in attesa che la giurisprudenza enuclei le fattispecie rilevanti e tipizzi le astratte violazioni del GDPR, sarebbe opportuno che le stazioni appaltanti e gli operatori economici, in via precauzionale, prestassero particolare attenzione alla normativa privacy, fino ad ora tralasciata.



A. Romano

SATTA ROMANO & ASSOCIATI
www.sattaromano.it

Avv. Anna Romano |
segreteria@sattaromano.it

ISPEZIONI FISCALI E CONTENZIOSI TRIBUTARI

ITALIA: RIMBORSI IVA: LA RAPPRESENTANZA FISCALE NON È EQUIPARABILE ALLA STABILE ORGANIZZAZIONE

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 21684 dell'8.10.20, ha confermato che il regime di rimborso IVA applicabile ai soggetti residenti in uno Stato membro della UE, che non hanno una stabile organizzazione in Italia, rimane quello dell'art. 38bis DPR 633/72 anche nel caso in cui uno di detti soggetti abbia aperto una rappresentanza IVA in Italia. Infatti, il possesso di una partita IVA per l'identificazione in Italia non può essere equiparato alla presenza di una stabile organizzazione. Detta sentenza della Cassazione è in linea con quanto già espresso dalla Corte di Giustizia UE con sentenza del 6.02.14, causa C-323/129.



M. Petrucci

Lawa
Legal & Tax advisory

Avv. e Dott. Commercialista Marco Petrucci |
mpetrucci@lawal.it

DIRITTO DELL'ENERGIA

ITALIA: TRANSIZIONE ECOLOGICA E MISURE DI RIDUZIONE DELLA DIPENDENZA ENERGETICA: IL NUOVO DECRETO BIOMETANO

In attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, lo scorso 15 settembre il Ministro della Transizione Ecologica ha firmato l'atteso "Decreto Biometano 2022", stanziando risorse per oltre 1,7 miliardi di Euro a sostegno della riconversione ed efficientamento degli impianti biogas agricoli esistenti nonché della costruzione di nuove centrali per la produzione e immissione in rete di biometano, nel rispetto dei requisiti di sostenibilità previsti dalla Direttiva (UE) 2018/2001. Il Decreto Biometano - di rilevanza strategica per la decarbonizzazione e riduzione della dipendenza dal gas estero - prevede un incentivo composto da un contributo in conto capitale nella misura massima del 40% delle spese ammissibili dell'investimento sostenuto (comprendenti, tra l'altro, i costi di efficientamento o realizzazione e connessione alla rete degli impianti ma anche di parte delle spese di progettazione e consulenza) e una tariffa incentivante applicata alla produzione netta di biometano per una durata di 15 anni dalla data di entrata in esercizio degli impianti. L'accesso agli incentivi avverrà a seguito di aggiudicazione di procedure competitive pubbliche (la prima sarà indetta entro l'anno in corso) per contingenti annui di capacità produttiva pari a complessivi 257.000 Smc/h di biometano e sarà riservato a favore di impianti che entrino in esercizio entro il 30.06.26.



P. Peroni



T. Bastian

Rödl & Partner

Avv. Paolo Peroni | paolo.peroni@roedl.com
Avv. e RA Trixie Bastian | trixie.bastian@roedl.com
Studio partner del Network "Norme & Tributi"
della Camera di Commercio Italo-Germanica

RETAIL & REAL ESTATE

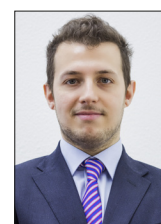
ITALIA: L'ETICHETTATURA AMBIENTALE DEGLI IMBALLAGGI: LE LINEE GUIDA DEL MITE

Il 15.03.22 il Ministero della Transizione Ecologica (MITE) ha pubblicato le Linee Guida sull'etichettatura degli imballaggi ai sensi dell'art. 219 co. 5 del D.Lgs. 152/06, così come modificato dal D.Lgs. 116/20. Quest'ultimo decreto ha implementato in Italia le recenti direttive comunitarie 2018/851 sui rifiuti e 2018/852 sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.

Le Linee Guida del MITE contengono prescrizioni di carattere pratico quanto alle indicazioni che devono essere riportate sulle etichette degli imballaggi al fine dell'opportuno e corretto smaltimento degli stessi. In estrema sintesi i produttori devono 1) indicare su tutti gli imballaggi (primari, secondari e terziari) la codifica alfanumerica che identifica il materiale prevalente dell'imballaggio, 2) etichettare gli imballaggi nella forma e nei modi che l'azienda ritiene più idonei ed efficaci, 3) indicare sugli imballaggi destinati ai consumatori le diciture opportune per agevolare la raccolta differenziata. L'obbligo di etichettatura ambientale è sospeso fino al 31.12.22 (art. 11 D.L. Milleproroghe n. 228/21); anche dopo tale data gli operatori potranno commercializzare i prodotti privi dei nuovi requisiti, ma ciò solo fino all'esaurimento delle scorte.



E. Knickenberg
-Giardina



P. P. Bianchi

COCUZZA & ASSOCIATI

Studio Legale

Avv. RAIn Eva Knickenberg-Giardina |
eknickenberg@cocuzzaeassociati.it
Avv. Pier Paolo Bianchi |
ppbianchi@cocuzzaeassociati.it

DIRITTO DEI CARTELLI E DELLA CONCORRENZA

ITALIA: MODIFICHE DELLA LEGGE ANTITRUST

La legge concorrenza 2021 entrata in vigore il 27.08.22 ha anche apportato delle modifiche alla legge antitrust (l. 287/90), rafforzando inter alia anche i poteri dell'AGCM:

Il nuovo articolo 16bis estende i poteri d'indagine dell'AGCM che in ogni momento può richiedere – ora anche al di fuori di procedimenti istruttori – alle imprese o ad enti, informazioni e documenti utili, ai fini dell'applicazione della normativa, nazionale ed europea in materia antitrust. Le richieste di informazioni devono indicare le relative basi giuridiche, devono essere proporzionate e non obbligano i destinatari ad ammettere un'infrazione. Il tempo per rispondere deve essere congruo, ma non superiore a 60 giorni, rinnovabile con richiesta motivata.

L'art. 14quater introduce la disciplina della transazione (cd. settlement) nei procedimenti amministrativi condotti dall'AGCM in materia di intese restrittive della libertà di concorrenza e abuso di posizione dominante. L'Autorità può decidere in qualsiasi momento di cessare completamente le discussioni finalizzate all'accordo transattivo, qualora ritenga che ne sia comunque compromessa l'efficacia.

**Pirola
Pennuto
Zei
& Associati**
studio di consulenza
tributaria e legale

Avv. Gabriele Bricchi |
gabriele.bricchi@studiopirola.com
Dr. jur. Cora Steinringer Rechtsanwältin e Avvocato |
cora.steinringer@studiopirola.com



G. Bricchi



C. Steinringer

DIRITTO DEI BREVETTI, DEI MARCHI E D'AUTORE

GERMANIA: QUANDO E COME APPORRE IL SIMBOLO ® SUL MARCHIO?

Per un errore ricorrente, spesso il marchio viene depositato unitamente al simbolo ®. Recentemente, la Corte federale dei brevetti è stata chiamata a pronunciarsi su un caso simile. Come noto, il simbolo ® significa che un segno è “registrato” come marchio. Al momento del deposito, tuttavia, è evidente che il segno non è ancora registrato. Ma soprattutto: cosa, esattamente, è registrato? Nel caso di un marchio misto, occorre porre attenzione a che il simbolo ® interessi il marchio nel suo complesso e non soltanto una parte, come ad esempio la parola in un marchio composto denominativo/figurativo. Diversamente si ricava l'impressione che solo la parola sia “registrata” come marchio. In base al diritto tedesco, un tale deposito non può essere registrato perché atto a trarre in inganno. Il simbolo ® non può essere eliminato nemmeno durante procedura di deposito, perché a deposito fatto il marchio non può più essere modificato. Non vi è perciò motivo di apporre il simbolo ® già in sede di deposito (Sentenza BpatG 29 W (pat) 559/19 del 14.09.22).



K. Bott

GW Graf von Westphalen

RA Dr. Kristofer Bott | k.bott@gvw.com

DIRITTO BANCARIO E FINANZIARIO

ITALIA: PUBBLICATO IL DECRETO "AIUTI" TER

Il 23.09.22 è stato pubblicato sulla G.U. n. 223 il D.L. n. 144/22 ("Decreto Aiuti-ter") recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica e produttività delle imprese.

Tra gli interventi, si segnala che l'art. 3, co. 1 del Decreto prevede la gratuità del rilascio delle garanzie SACE di cui all'art. 15 del D.L. n. 50/2022 ("DL Aiuti"), a supporto dei finanziamenti concessi da banche e altri lender professionali a imprese danneggiate dall'aumento dei prezzi dell'energia, purché il tasso d'interesse applicato al finanziamento garantito sia inferiore, al momento della richiesta della garanzia, al rendimento dei BTP di durata pari o immediatamente superiore al finanziamento. Ciò varrà anche per le garanzie rilasciate dal Fondo PMI sui finanziamenti a copertura dei costi d'esercizio per il pagamento di fatture emesse nei mesi di ottobre-dicembre 2022 per consumi energetici, purché nei limiti dell'80% dell'importo dell'operazione. Il Decreto Aiuti-Ter contiene ulteriori previsioni per le garanzie a finanziamenti concessi alle imprese "energivore".

Il Decreto Aiuti-Ter dovrà essere convertito in legge entro il 22.11.22.



F. Dotti



A. Cerini

K&L GATES

Fabrizio Dotti | fabrizio.dotti@klgates.com
Andrea Cerini | andrea.cerini@klgates.com

DIRITTO PROCESSUALE ED ARBITRATI

ITALIA: ARBITRATO ED ILLECITI

È discussa in giurisprudenza la questione, se una clausola arbitrale inserita in un contratto che prevede che tutte le controversie derivanti dallo stesso siano sottoposte alla decisione di un arbitro, è da interpretarsi nel senso che rientri nella competenza dell'arbitro conoscere e decidere anche di eventuali illeciti extracontrattuali verificatisi durante l'esecuzione del contratto. Al riguardo deve osservarsi che l'art. 808bis c.p.c. prevede che le parti possono stabilire, con apposita convenzione, che siano decise da arbitri le controversie relative a rapporti non contrattuali. Qualora sia intenzione delle parti attribuire all'arbitro anche la competenza decisionale su fatti posti in essere nell'esecuzione del contratto che possano integrare la fattispecie di un illecito extracontrattuale, si suggerisce di non adottare una clausola di tenore generico, ma di prevedere espressamente il potere degli arbitri di decidere altresì di tali illeciti extracontrattuali. In tal modo si può evitare che gli arbitri siano competenti a conoscere solo delle eventuali violazioni di natura contrattuale e che eventuali illeciti di natura extracontrattuale, sebbene collegati all'esecuzione del rapporto contrattuale, siano invece rimessi alla decisione del giudice statale.



R. Rudek



A. Gebhard

LAWFED
STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO
BIRISA

RA Avv. Robert Rudek | robert.rudek.brsa@lawfed.com
Avv. Alexander Gebhard | alexander.gebhard.brsa@lawfed.com

NOTE LEGALI



Deutsch-Italienische
Handelskammer
Camera di Commercio
Italo-Germanica



DEinternational Italia S.r.l. è la società di servizi della Camera di Commercio Italo-Germanica (AHK Italien)

CONTATTI:

Team "Norme & Tributi"

Via Gustavo Fara 26 | 20124 Milano

P.IVA/C.F. 05931290968

Tel. +39 02 3980091 | Fax +39 02 66988660

E-mail: recht@ahk.it

CONTENUTI | LINKS:

DEinternational Italia S.r.l. ha raccolto le informazioni con la maggiore cura possibile. Tuttavia, la correttezza e l'accuratezza delle informazioni contenute non possono essere garantite. Qualsiasi responsabilità per danni derivanti direttamente o indirettamente dall'uso dei testi delle pagine e/o siti collegati tramite link è esclusa.

Copyright immagini: Fotolia

INVIO DATI | PRIVACY:

I Suoi dati personali verranno trattati con la massima riservatezza e utilizzati solo ai fini della nostra attività istituzionale, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (GDPR). Le nostre informative sulla Privacy, sono consultabili sul nostro sito cliccando **qui**. Potrà in qualsiasi momento ottenere informazioni riguardo ai dati raccolti, richiederne l'aggiornamento o la cancellazione. Potrà, inoltre, revocare il consenso in ogni momento tramite e-mail (privacy@ahk.it), telefonicamente (+39 023980091) o al ricevimento della newsletter (cliccando sull'apposito link).